

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1976

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio

ONOREVOLI SENATORI. — Dall'analisi comparata del testo attuale della legge 11 aprile 1955, n. 288, con il testo « modificato » secondo il presente disegno di legge, emerge chiaramente come la nuova formulazione consente un più pronto e qualificato intervento nell'azione di assistenza culturale gestita dal Ministero degli affari esteri senza peraltro superare i limiti imposti dall'attuale situazione economico-finanziaria.

Considerando i dettagli, si rileva che la dizione adottata all'articolo 1, lettera a): « cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei », oltre ad essere più esatta dal punto di vista giuridico formale, permette di ampliare le categorie di persone che possono beneficiare di premi, borse e sussidi messi a disposizione del Ministero degli affari esteri.

La nuova dizione consente infatti di favorire non solo come in passato i più meritevoli ed i più bisognosi dei figli dei nostri lavoratori all'estero ormai da tempo tra-

pianzati ed inseriti in un ambiente culturale e sociale diverso dal nostro, che necessitano di un soggiorno in Patria per approfondire la loro conoscenza della cultura italiana e quindi mantenere più stretto e vivo il legame ideale e sostanziale che li unisce alla terra di origine dei loro padri, ma al tempo stesso permette di favorire la formazione culturale e professionale dei figli di coloro che, nella nuova realtà socio-economica internazionale sempre più caratterizzata dall'attività di imprese trans-nazionali, *joint-ventures*, programmi misti di cooperazione e sviluppo, si recano all'estero per un periodo limitato nel tempo assoggettandosi a condizioni di esistenza e di lavoro quanto mai difficili.

Si raggiunge in tal modo un duplice scopo umano e politico insieme. Da un lato infatti si viene incontro alle esigenze dei nostri connazionali, i quali per motivi contingenti e spesso indipendenti dalla loro volontà hanno dovuto sobbarcarsi al sacrifi-

cio di trasferirsi lontano dalla patria per trovare un'occupazione, mettendo in grado i loro figli di ultimare ovvero perfezionare la preparazione scolastica in Italia. D'altro canto con il ricongiungersi di questi studenti al proprio nucleo familiare all'estero si favorisce il costituirsi di più strette relazioni di amicizia e collaborazione fra l'Italia e i paesi di residenza o di dimora temporanea dei nostri connazionali in quanto, attraverso una maggiore istruzione dei nostri emigranti, sia temporanei che permanenti, si attua una loro elevazione culturale atta a favorirne l'inserimento nella società in cui vivono il che non può che costituire la base su cui innestare lo sviluppo di più prosperi e fecondi rapporti economici e politici fra il nostro paese e i paesi che accolgono la nostra emigrazione.

Per quanto concerne la lettera *b*) dell'articolo 1, essa resta inalterata nel disegno di legge, mentre il testo della lettera *c*) dell'articolo 1 è ampliato e sviluppato nella nuova dizione della lettera *c*) e nel testo della nuova lettera *d*) che consentono una maggiore elasticità di intervento al fine di vivificare le relazioni con i paesi aperti alla nostra cultura per amicizia e tradizione, in quanto in tal modo l'attività culturale si spoglia delle forme eccessivamente burocratiche e amministrative per acquisire un carattere di più spontanea e aperta collaborazione con gli altri paesi, conformemente agli auspici della stessa Carta delle Nazioni Unite. Il nuovo testo della lettera *c*) rende infatti più snella la procedura per la concessione di « sussidi e contributi a commissioni, istituzioni ed organismi internazionali » ai quali vengono oggi erogati i sussidi previsti dagli accordi con procedure così macchinose da far quasi apparire la nostra lentezza nell'eseguire questi obblighi quasi una mancanza di volontà a collaborare in seno alla comunità.

La nuova formulazione dell'articolo 2 presenta una struttura tecnicamente più con-

sona dal punto di vista sia formale, che sostanziale.

Il capoverso del testo modificato dell'articolo 2 ci riscatta dall'obbligo di subordinare la destinazione di fondi della collettività a decisioni che non sempre coincidono perfettamente con i nostri orientamenti politici, consentendoci di estendere l'azione di assistenza culturale mediante l'erogazione di premi, borse di studio e sussidi, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, ad esiliati, profughi politici, e persone che comunque abbiano perduto ogni contatto con il loro paese di origine e per le quali sarebbe dunque impossibile ottenere il consenso delle autorità locali; sempre ciò in nome della cultura e dei principi democratici e liberali che discendono dalla nostra stessa Costituzione.

Ciò non toglie che in base ad accordi particolari sia obbligatoria l'intesa, fra il paese offerente e quello ricevente, sul sistema da seguire nelle modalità di concessione delle borse di studio relativamente al contingente concordato, ma al di là di tali particolari intese resta libera la volontà sovrana delle nostre autorità competenti.

Appare evidente che attraverso questo aggiornamento della legge n. 288, concernente la concessione di borse di studio, che fu promulgata nel 1955 e risentiva pertanto del periodo successivo al secondo conflitto mondiale, il nostro paese contribuisce ulteriormente a quella funzione di sviluppo delle attività culturali che gli è sempre stata propria.

Infine, concludendo, l'ammodernamento del vecchio testo di legge dà la possibilità di intervenire con quella prontezza richiesta dalla dinamica della vita internazionale, anche in casi oggi non previsti, ma che necessitano di essere presi in considerazione prioritaria, senza con ciò superare i limiti imposti dalle disponibilità di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei, che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) sussidi ad enti italiani per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* e per attività assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.

Art. 2. — I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.

I premi ed i sussidi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono concessi su indicazione di ap-

posite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo ».